

Cari colleghi, con queste note che vi verranno inviate periodicamente, vorremmo portare alla vostra attenzione alcuni temi che, di volta in volta, possono rendersi di particolare importanza per la gestione della propria vita previdenziale. I contenuti di questa newsletter non hanno la pretesa di essere esaustivi o completi, ma costituiscono un invito ad approfondire le tematiche, sia sul sito [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it), sia chiedendo supporto alla Segreteria dell'Ordine che, ricordiamo, è nodo periferico di Inarcassa.

## 1. Requisiti per la domanda di pensione (PVU ordinaria ed anticipata) PRO MEMORIA

Nell'ambito delle norme che regolano l'istituto della pensione di vecchiaia unificata [PVU](#) (sia essa ordinaria, anticipata o posticipata) il requisito, oltre all'età anagrafica, è costituito dall'anzianità previdenziale. Ricordiamo che, per norma, l'iscrizione ad Inarcassa è incompatibile con ogni altra forma di previdenza obbligatoria e che quindi **i periodi lavorativi assoggettati, ad esempio, ad INPS (anche nel caso di sovrapposizioni) non possono entrare nel computo dell'anzianità Inarcassa, a meno che non vengano ricongiunti**. Raccomandiamo quindi a tutti i colleghi, ed in particolare a coloro che stanno valutando di richiedere il pensionamento, di controllare con **largo anticipo** il proprio estratto conto previdenziale al fine di verificare la propria situazione. Nel caso in cui fossero presenti periodi assoggettati ad altra forma previdenziale, e questi fossero funzionali al raggiungimento dell'anzianità minima per il pensionamento, si può attivare la procedura della [ricongiunzione](#), tenendo a mente che la lavorazione di questa pratica, per la cointeressenza di Enti diversi, può avere **tempi lunghi, anche nell'ordine dei 12 mesi**.

## 2. Inarcassa – dichiarazione telematica: indicazioni utili.

La dichiarazione INARCASSA può essere effettuata solo in via telematica previo accreditamento ad [Inarcassa on line](#).

La scadenza per gli **Iscritti** Inarcassa è fissata al **31 ottobre 2016**, mentre **per i non iscritti** la presentazione della dichiarazione ed il versamento degli importi relativi al contributo integrativo è fissata al **31/08/2016**.

Sono tenuti a presentare la [dichiarazione tutti i professionisti iscritti all'Albo, titolari di partita IVA](#), (purché non iscritti ad altre Casse di previdenza) nonché gli eredi dei professionisti deceduti, **indipendentemente dai redditi professionali** o dal volume di affari. Le [società di ingegneria](#), le [società di professionisti](#) e le [STP](#) sono tenute ad applicare –e di conseguenza- a versare il **contributo integrativo**, pari al 4%, a carico del Committente, nonché comunicare il volume di affari IVA entro il 31 ottobre. Poiché la disciplina di queste forme societarie è piuttosto articolata, raccomandiamo ai colleghi di verificare obblighi ed adempimenti, i link sopra riportati rimandano alle sezioni specifiche del sito Inarcassa.

Con l'eccezione dei redditi professionali prodotti all'estero, il contributo integrativo deve essere applicato su **tutti i corrispettivi professionali**, inclusi quelli fatturati ad **altri professionisti**. In sede di dichiarazione, i contributi integrativi incassati andranno in compensazione con quelli versati, mediante un apposito modulo riepilogativo.

Una volta inviata la dichiarazione, è consigliabile calcolare immediatamente l'importo del contributo e generare direttamente il MAV, al fine di averlo disponibile nell'apposita sezione della propria posizione Inarcassa On Line. I professionisti in regola con i contributi possono scegliere la [rateizzazione](#) del conguaglio in tre rate ad un tasso di interesse dell'1% senza versamento di alcun acconto. Altri piani di rateizzazione sono peraltro disponibili per i titolari di Inarcassa Card al momento del pagamento delle singole rate e/o conguagli.

Dopo la presentazione della dichiarazione, e prima della scadenza del conguaglio, è possibile versare una [contribuzione volontaria](#), in proporzione al proprio reddito professionale, che risulta peraltro interamente deducibile ai fini fiscali.